

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI LUGLIO ●●●

**6 MERCOLEDÌ****CAMERA DI COMMERCIO****Proroga versamento diritto camerale annuale per contribuenti soggetti agli studi di settore.**

I contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, devono entro oggi effettuare il versamento del diritto camerale 2016 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 22-8-2016 con la maggioranza dello 0,4%.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella Codice ente/codice Comune riportata nella Sezione Imu e altri tributi locali del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

**IRPEF****Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta soggetti a studi di settore.**

I sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che nel corso del 2015 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'art. 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'art. 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 online.

**IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO****Proroga versamento saldi e acconti per contribuenti soggetti agli studi di settore.**

Le persone fisiche residenti in Italia che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero devono versare un'imposta calcolata sul valore degli immobili (IVIE) e/o delle attività finanziarie (IVAFE).

Poiché le imposte sono dovute entro le normali scadenze previste per l'Irpef, oggi scade il termine per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016 da parte dei contribuenti interessati dagli studi settore. Data la particolarità della scadenza si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RW del modello Unico 2016 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**7 GIOVEDÌ****MODELLO 730/2016****Presentazione modello ordinario o precompilato.**

Entro oggi scade il termine per presentare, direttamente, o tramite il proprio sostituto d'imposta, o i centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), il modello 730/2016 da parte dei lavoratori dipendenti, anche chi ha perso il lavoro, e dei pensionati.

Tuttavia, come già avvenuto nel 2015, anche quest'anno i Caf e i professionisti abilitati possono completare, entro il maggior termine del 22-7-2016, la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché l'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, a condizione che entro oggi abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni stesse.

Anche coloro che inoltrano direttamente il modello 730/2016 precompilato possono completare l'invio telematico entro il 22-7-2016.

Il suddetto ampliamento dei termini è stato previsto con dpcm del 24-5-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13-6-2016).

Si vedano sull'argomento le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 13/2016 a pag. 31.

**10 DOMENICA****INPS****Versamento contributi lavoratori domestici.**

Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2016.

Si ricorda che non è più possibile effet-

tuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2016 si veda la circolare Inps n. 16 del 29-1-2016 consultabile sempre sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

**OLIO****Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.**

Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

**11 LUNEDÌ****PAC****Tardiva presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari e/o modifica domanda presentata.**

I produttori agricoli che entro il 15-6-2016, termine prorogato rispetto a quello iniziale del 15-5-2016, non hanno presentato la domanda unica 2016 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari, possono presentarla con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, cioè entro oggi essendo il 10 domenica; il ritardo comporta la decurtazione dell'importo spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Entro oggi è possibile presentare anche domanda di modifica di quella presentata nei termini, ai sensi dell'art. 15 del regolamento UE n. 809/2014, che comporta la suddetta decurtazione dell'1% solo per la parte della domanda oggetto di modifica. Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale sia di quella di modifica, si applica la decurtazione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la decurtazione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

La domanda iniziale e quella di modifica presentate oltre oggi sono irricevibili. Per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al proprio Caa (Centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è tenuto il fascicolo aziendale.

I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono far-

lo nell'ambito della domanda unica Pac. Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori alle molteplici istruzioni operative fornite da Agea, consultabili sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), e ai molti articoli fino qui pubblicati sulle pagine della nostra rivista, in particolare l'inserito Guida Pac 2016 pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 14/2016 a pag. 37.

## 15 VENERDÌ

### IVA

**Fatturazione differita per consegne di giugno.** Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di giugno, anziché al mese di luglio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di giugno a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di giugno ai sensi del dm 15-11-1975.

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

### IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

### IVA AGRITURISMO

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

## 16 SABATO

### INPS

**Versamento contributi cd e iap (ex iatp).** Scade il termine per effettuare il versamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2016, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Da quest'anno l'Inps non invia più la comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento in quanto saranno resi disponibili nel nuovo «cassetto previdenziale per autonomi agricoli» accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) da parte dei singoli utenti in possesso del pin di accesso e degli intermediari abilitati appositamente delegati; per questa novità si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2016 a pag. 33 e n. 25/2016 a pag. 30.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato con decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la precedente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 del 1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati da un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2016 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2016 e per altre informazioni si veda la circolare Inps n. 93 del 7-6-2016.

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2016 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 24 del 9-2-2016 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione

separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2016 alla Gestione separata, dopo le modifiche apportate con la legge n. 11 del 27-2-2015 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2015), che ha convertito il decreto legge n. 192 del 31-12-2014, e con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015), sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2015) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 31,72% (nel 2015 era 30,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% (nel 2015 era 23,5%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

#### CAMERA DI COMMERCIO

**Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore.** I contribuenti non soggetti agli studi settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso il versamento del diritto camerale 2016 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione si applica anche in caso di compensazione con altri crediti esposti nel modello F24. Si ricorda che nella casella Codice ente/codice Comune riportata nella Sezione Imu e altri tributi locali del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

#### IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento saldi e acconti con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore.** I contribuenti non sog-

getti agli studi settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016 in base al modello Unico 2016, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che è possibile rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza (il giorno 20 in agosto) dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2016) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2016).

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 1 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2016 a pag. 61.

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2016 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, del credito Iva annuale, e dal 2013 anche dei crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali e alle imposte sostitutive, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 nel quale viene spiegato come scaricare la Guida a Unico 2016.

**Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva.** I contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016 in base al modello Unico 2016, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2016 o il 6-7-2016 (contribuenti interessati dagli studi di settore), devono versare la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 e alla tabel-

la 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2016 a pag. 61, tenendo presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 15-6-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16-6-2016), per cui è opportuno attendere la versione ministeriale.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 nel quale viene spiegato come scaricare la Guida a Unico 2016.

#### IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

**Versamento imposte con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore.** I contribuenti non soggetti agli studi settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso il versamento dell'Ivie (imposta sul valore degli immobili) e/o dell'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie), dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

La scadenza interessa le persone fisiche residenti in Italia che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero.

Data la particolarità della scadenza si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RW del modello Unico 2016 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### IRPEF

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2015 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2016 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente del 3-1-2005 e 16-3-2005.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)



# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.